

Emergenza epidemiologica da Coronavirus

Tax Letter n.8/2020

Oggetto: Principali misure fiscali contenute nel D.L. Rilancio

PREMESSA

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il d.l. 19.5.2020 n. 34 (c.d. decreto “Rilancio”), recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus. Il decreto si compone di 266 articoli ed è entrato in vigore il 19.5.2020. Il decreto dovrà essere convertito in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni. Di seguito si propone una sintetica rassegna delle principali novità di carattere fiscale contenute in quest’ ultimo.

Art. 24 – Non debenza dell’acconto e del saldo IRAP

In ambito Irap, niente versamento né del saldo 2019 né della prima rata dell’acconto 2020 per le imprese e i lavoratori autonomi che, nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del “decreto Rilancio” (vale a dire, nel 2019 per i contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare), hanno realizzato/percepito ricavi/compensi fino a 250 milioni di euro, con l’eccezione delle banche e degli altri enti e società finanziari, delle imprese di assicurazione e delle amministrazioni ed enti pubblici, ai quali non si applica la disposizione agevolativa. L’importo non versato in acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo nel 2021; pertanto, l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolata con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.

Art. 26 – Rafforzamento patrimoniale delle medie imprese

Con la norma in oggetto vengono previste misure atte a rafforzare il patrimonio delle società di capitali (incluse le Società Europee) e delle società cooperative (incluse le Società Cooperative Europee), esclusi gli intermediari finanziari e le società di gestione di partecipazioni, con sede legale e amministrativa nel territorio dello Stato, mediante la capitalizzazione delle stesse.

In breve sono introdotti (i) un credito d’imposta del 20 per cento per aumenti di capitale a pagamento integralmente versati ed effettuati entro il 31 dicembre 2020, in favore del socio che effettua il conferimento e (ii) un credito d’imposta del 50 per cento per perdite eccedenti il 10 per cento del

patrimonio netto, per la società conferitaria, al lordo delle perdite stesse e fino a concorrenza del 30 per cento del predetto aumento di capitale.

Art. 28 – Agevolazione per gli affitti

La disposizione in commento istituisce in favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nell'anno 2019 (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), un credito d'imposta del 60 per cento dell'ammontare mensile dei canoni di locazione per unità immobiliari ad uso non abitativo destinate allo svolgimento di attività industriale, commerciale, artigianale, agricola o di interesse turistico o all'esercizio abituale e professionale dell'attività di lavoro autonomo; il credito è commisurato al canone corrisposto con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 ovvero, per le strutture turistico ricettive con attività stagionale, con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno 2020. La stessa disposizione prevede inoltre che per i contratti di servizi a prestazioni complesse e i contratti di affitto d'azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo, destinato allo svolgimento delle predette attività, il credito d'imposta spetta ugualmente nella misura ridotta del 30 per cento. Condizione necessaria per fruire del credito d'imposta è che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 50 per cento nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Diversamente, alle strutture alberghiere il credito d'imposta spetta indipendentemente dal volume d'affari registrato nel periodo d'imposta precedente.

La norma dispone, tra l'altro, che il credito (i) può essere usato in compensazione successivamente al pagamento dei canoni; (ii) non è soggetto ai limiti di cui all'art. 1, comma 53, della L.24 dicembre 2007, n. 244, e all'art. 34 della L.23 dicembre 2000, n. 388; (iii) non concorre alla formazione dell'imponibile ai fini IRPEF, IRES ed IRAP; (iv) può essere oggetto di cessione al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione del credito (ai sensi dell'articolo 122 del Decreto Rilancio).

Al fine di evitare la duplicazione del beneficio in capo ad alcuni soggetti, la norma dispone la non cumulabilità in relazione ai medesimi canoni per il mese di marzo del credito di imposta di cui al presente articolo con il credito di imposta di cui all'art. 65, d.L. n. 18/2020.

Le modalità attuative del credito d'imposta saranno definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto Rilancio.

Art. 50 – Proroga del termine di consegna dei beni strumentali nuovi ai fini della maggiorazione dell'ammortamento

Ai fini della maggiorazione del 30% del costo di acquisizione di beni strumentali materiali nuovi ("super ammortamento"), è prorogato dal 30 giugno al 31 dicembre 2020 il termine per la loro consegna, sempre che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo complessivo (articolo 1, Dl 34/2019).

Art. 119 – Incentivi fiscali per ecobonus, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici

La norma in commento prevede la detrazione del 110 per cento per spese sostenute, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione

del rischio sismico (sisma bonus), l'installazione di impianti fotovoltaici e l'installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici; la detrazione avviene in 5 quote annuali di pari importo.

In estrema sintesi, tra gli interventi agevolati afferenti alla cd. *"green economy"* vi sono:

a) interventi di isolamento termico di superfici esterne, purché incidenti su oltre il 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, per un massimo di euro 60.000 per ciascuna unità immobiliare;

b) interventi sulle parti condominiali o su edifici unifamiliari, relativi alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, aventi caratteristiche tecniche di efficienza corrispondenti almeno alla classe A, nonché con impianti a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, per un massimo di euro 30.000 per ciascuna unità immobiliare;

c) l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e schermature solari, a condizione che l'acquisto venga eseguito assieme ad almeno uno degli interventi di cui alle precedenti lettere a) o b);

d) interventi antisismici su edifici nel limite massimo di euro 96.000 per ciascuna unità immobiliare, con la previsione che nel caso in cui si decida di cedere il corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di contestuale stipula di una polizza che copre il rischio di eventi calamitosi, la detrazione dei premi assicurativi è elevata al 90 per cento; l'agevolazione non si applica tuttavia agli edifici ubicati in zona sismica 4;

e) installazione di impianti solari fotovoltaici e accumulatori di energia integrati per un massimo di spesa, rispettivamente, di euro 48.000 per ciascun intervento e in ogni caso fino a un limite di spesa pari ad euro 2.400 per ciascun kW di potenza nominale dell'impianto fotovoltaico ed euro 1.000 per ciascun kWh di capacità di accumulo di sistema; l'agevolazione spetta a condizione che sia eseguito almeno uno degli interventi di cui alle precedenti lettere a), b), c) o d), con la previsione di una riduzione del limite di spesa fino ad euro 1.600 per ciascun kW di potenza nominale in caso di esecuzione congiunta ad alcuni specifici interventi edilizi di cui all'art. 3 comma 1, lett. d) e) e f) del d.p.R. n. 380/2001; l'agevolazione è inoltre subordinata alla cessione in favore del GSE dell'energia non auto-consumata in sito e non è cumulabile con altri incentivi pubblici e agevolazioni di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale;

f) installazione negli edifici di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, sempre che sia effettuata congiuntamente agli interventi di cui alle precedenti lettere a) o b).

La disposizione in esame disciplina in maniera articolata i requisiti per il godimento dell'agevolazione e le modalità per usufruirne prevedendo, tra l'altro, che l'idoneità degli interventi effettuati a determinare l'agevolazione sia attestata mediante l'asseverazione da parte di determinati tecnici (per quanto riguarda gli interventi di efficientamento energetico è necessario che questi determinino, anche congiuntamente con gli altri tipi di interventi, un incremento delle classi energetiche dell'edificio da dimostrare mediante A.P.E. - attestato di prestazione energetica); a tal proposito, è anche introdotta una speciale sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000, aggiuntiva rispetto alle sanzioni penali, per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa; la non veridicità delle attestazioni e asseverazioni comporta in ogni caso la decadenza dagli incentivi.

La norma prevede inoltre che le detrazioni fiscali si applicano unicamente agli interventi sulle unità immobiliari residenziali, effettuati da condomini, persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa, arti e professioni, istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi le stesse finalità sociali, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa sugli immobili assegnati in godimento ai soci; sul punto, è precisato che la detrazione per interventi di efficientamento energetico

non si applica alle spese sostenute dalle persone fisiche per interventi effettuati su edifici unifamiliari diversi da quello adibito ad abitazione principale.

Infine, per la fruizione degli incentivi sono applicabili le disposizioni in materia di opzione per la cessione o lo sconto dell'importo corrispondente alla detrazione, di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio.

Art. 120 – Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

L'articolo in commento prevede per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico (indicati nell'apposito allegato n. 1 del Decreto), il riconoscimento di un credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, fino ad un massimo di euro 80.000, in relazione agli interventi necessari per l'applicazione delle prescrizioni sanitarie.

Tra gli interventi agevolati sono compresi (i) gli interventi edilizi di rifacimento di spogliatoi e mense, (ii) la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, (iii) l'acquisto di arredi di sicurezza, nonché (iv) gli investimenti di carattere innovativo, quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie relative allo svolgimento dell'attività lavorativa e l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito d'imposta è inoltre cumulabile con le altre agevolazioni previste per le medesime spese, entro il limite dei costi sostenuti; potrà essere utilizzato nell'anno 2021 in compensazione nel modello F24 ovvero potrà essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito (ai sensi dell'art. 122 del Decreto Rilancio). Infine, al credito d'imposta in oggetto non è applicato né il limite di utilizzo pari a euro 250.000 annui per i crediti compensabili nel quadro RU (art. 1, comma 53, L. 24 dicembre 2007 n. 244), né quello generale concernente le compensazioni pari a euro 1.000.000 (art. 34, L. 23 dicembre 2000, n. 388, così come incrementato dall'art. 147 del Decreto Rilancio limitatamente all'anno 2020).

Art. 121 – Trasformazione della detrazione fiscale in sconto sul corrispettivo o in credito d'imposta cedibile

Viene introdotta la possibilità di trasformare taluni incentivi fiscali in sconti e crediti d'imposta.

Si tratta delle detrazioni derivanti da interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficientamento energetico, da misure antisismiche, dal recupero o restauro della facciata di edifici, dall'installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (compresi quelli previsti dall'art. 199 del Decreto Rilancio); tali detrazioni possono essere trasformate:

- a) sia in un contributo di eguale ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore e da questo recuperato come credito d'imposta, con facoltà per quest'ultimo di cederlo a sua volta o utilizzarlo in compensazione;
- b) sia in un credito d'imposta cedibile ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

A tal fine sono espressamente derogate le disposizioni in materia di cessione del credito e di sconto in fattura previste dagli artt. 14 e 16 del d.L. n. 63/2013.

Infine, neanche al credito d'imposta in oggetto è applicabile il limite di utilizzo pari a euro 250.000 annui per i crediti compensabili nel quadro RU (art. 1, comma 53, L. 24 dicembre 2007 n. 244), né quello concernente le compensazioni pari a euro 1.000.000 (art. 34, L. 23 dicembre 2000, n. 388, così come incrementato dall'art. 147 del Decreto Rilancio, limitatamente all'anno 2020).

Art. 122 – Cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19

La disposizione in esame prevede in favore dei soggetti beneficiari dei crediti d'imposta introdotti con misure volte a fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso, la possibilità di optare fino al 31 dicembre 2021 per la cessione anche parziale dei crediti nei confronti di altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari, in luogo dell'utilizzo diretto.

Trattasi, in specie: (i) del credito d'imposta per botteghe e negozi previsto dall'art. 65, d.L. n. 18/2020; (ii) del credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'art. 28 del decreto in esame; (iii) del credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, previsto dall'art. 120 del decreto in esame; (iv) del credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'art. 125 del decreto in esame.

I cessionari dei predetti crediti possono utilizzarli anche in compensazione nel modello F24 e non è applicato né il limite di utilizzo pari a euro 250.000 annui per i crediti compensabili nel quadro RU (art. 1, comma 53, L. 24 dicembre 2007 n. 244), né quello concernente le compensazioni pari a euro 1.000.000 (art. 34, L. 23 dicembre 2000, n. 388, così come incrementato dall'art. 147 del Decreto Rilancio, limitatamente all'anno 2020).

Art. 123 – Soppressione delle “clausole di salvaguardia” ai fini IVA e delle accise

Con la norma in oggetto vengono soppresse definitivamente le “clausole di salvaguardia” che dal 1° gennaio 2021 avrebbero previsto gli aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti. In particolare, la norma abroga l'art. 1, comma 718 della L. n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015) con cui le clausole di salvaguardia erano state introdotte e la cui applicazione era stata poi rinviata di anno in anno con provvedimenti legislativi successivi alla loro introduzione.

Art. 124 – Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Con la norma in oggetto, viene prevista l'applicazione dell'aliquota IVA del 5 per cento per le cessioni di beni necessari al contenimento e alla gestione dell'emergenza dovuta a COVID-19 (la norma riguarda, ad esempio, l'acquisto di mascherine chirurgiche e mascherine FFP2 e FFP3, articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie, guanti in lattice, vinile o nitrile, visiere e occhiali protettivi, termometri, nonché altre apparecchiature, strumentazioni e dispositivi necessari ai nosocomi).

Inoltre, in via transitoria sino al 31 dicembre 2020, è previsto che le cessioni dei predetti beni siano esenti, pur preservando il cessionario il diritto alla detrazione dell'imposta assolta a monte ai sensi dell'art. 19, comma 1, d.p.R. n. 633/1972.

Come opportunamente chiarito dalla relazione illustrativa, la norma non introduce una “esenzione” in senso tecnico (per cui occorrerebbe fare riferimento all'art. 10 del d.p.R. n. 633/1972), bensì prevede un azzeramento temporaneo dell'aliquota IVA sino al 31 dicembre 2020 per le suddette cessioni di beni agevolati alla luce dell'emergenza sanitaria in corso.

Art. 125 – Credito d'imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro

L'articolo in commento prevede per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, per gli enti non commerciali e gli enti religiosi riconosciuti civilmente, un credito d'imposta pari al 60 per

cento delle spese per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (atti a garantire la salute dei lavoratori) sostenute nel 2020, fino ad un massimo di euro 60.000.

Tra gli interventi che danno diritto al credito vi sono, ad esempio, oltre alle spese relative alla sanificazione degli ambienti, l'acquisto di dispositivi di protezioni individuale, l'acquisto di detergenti e disinfettanti, l'acquisto di termometri, termoscanner e altri dispositivi.

Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione nel modello F24. Al credito d'imposta in oggetto non è applicato né il limite di utilizzo pari a euro 250.000 annui per i crediti compensabili nel quadro RU (art. 1, comma 53, L. 24 dicembre 2007 n. 244), né quello concernente le compensazioni pari a euro 1.000.000 (art. 34, L. 23 dicembre 2000, n. 388, così come incrementato dall'art. 147 del Decreto Rilancio, limitatamente all'anno 2020), né il credito d'imposta concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini IRPEF, IRES ed IRAP.

Art. 126 ed art. 127 – Proroga della sospensione dei versamenti

Le disposizioni in esame prorogano ulteriormente la sospensione dei versamenti già prevista dagli artt. 18 e 19 del d.L. 8 aprile 2020, n. 23, e dagli artt. 61 e 62 del d.L. 17 marzo 2020, n. 18.

In specie, sono prorogati al 16 settembre 2020:

a) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, con sede o domicilio in Italia, che hanno registrato ricavi o compensi non superiori ad euro 50 milioni nel periodo d'imposta precedente, e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto alle medesime mensilità dell'anno precedente: i versamenti, rispettivamente, per i mesi di aprile e maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all'IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per assicurazione obbligatoria;

b) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, con sede o domicilio in Italia, che hanno riportato ricavi o compensi superiori ad euro 50 milioni nel periodo d'imposta precedente, e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 50 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto alle medesime mensilità dell'anno precedente: i versamenti, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all'IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per assicurazione obbligatoria;

c) per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni, con sede o domicilio in Italia che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, arte o professione dopo il 31 marzo 2019: i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, all'IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per assicurazione obbligatoria per i mesi di aprile e di maggio 2020;

d) per gli enti non commerciali, compresi gli enti "del terzo settore" e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che "svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa": i versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per assicurazione obbligatoria;

e) per i soggetti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi pari almeno al 33 per cento nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto alle medesime mensilità dell'anno

precedente, a prescindere dal volume dei ricavi dell'anno precedente: i versamenti IVA per i mesi di aprile e maggio 2020;

f) per i soggetti con ricavi o compensi non superiori ad euro 400.000 e senza spese per personale dipendente, che ai sensi dell'art. 19 d.L. 23/2020 percepiscono compensi nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio 2020 senza applicazione della ritenuta d'acconto: il versamento delle ritenute non operate;

g) per determinate categorie particolarmente colpite dagli effetti economici dell'emergenza da COVID-19: i versamenti delle ritenute fiscali e contributive di marzo ed aprile 2020 e dell'IVA in scadenza a marzo 2020 (la norma riguarda, ad esempio, le attività turistico-ricettive, le associazioni e le società sportive, i gestori di ricevitorie di lotto, lotterie e scommesse, gestori di attività di ristorazione, e bar, le aziende termali, i gestori asili nido, i gestori di stazioni autobus, ferroviarie, etc.);

h) per gli esercenti attività di impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel precedente periodo di imposta: i versamenti dell'IVA, delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL in scadenza tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020;

i) per gli esercenti attività di impresa, arte o professione, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operative nelle Province di Bergamo, Brescia Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dal volume dei ricavi o dei compensi percepiti: il versamento dell'IVA in scadenza tra l'8 marzo e il 31 marzo 2020.

I versamenti in esame potranno essere effettuati in un'unica soluzione ovvero in quattro rate mensili di pari importo, con versamento della prima entro il 16 settembre 2020.

È infine previsto che le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e le società sportive professionistiche e dilettantistiche, applicano la sospensione degli adempimenti tributari fino al 30 giugno.

Art. 134 – Modifiche alla disciplina dell'Ivafe per i soggetti diversi dalle persone fisiche

Uniformato a quello previsto per le persone fisiche, il regime Ivafe per gli enti non commerciali e le società semplici e equiparate, che l'ultima legge di bilancio (articolo 1, commi 710 e 711, legge 160/2019) ha incluso, a decorrere dal 2020, nell'ambito soggettivo di applicazione dell'imposta sul valore dei prodotti finanziari detenuti all'estero: 100 euro annui di imposta di bollo sui conti correnti e i libretti di risparmio; tetto massimo di Ivafe a 14 mila euro.

Art. 135 – Disposizioni in materia di giustizia tributaria e contributo unificato

La disposizione in questione sospende dall'8 marzo al 31 maggio 2020, i termini previsti per il computo delle sanzioni da irrogare per ritardato versamento totale o parziale del contributo unificato di cui all'art. 16 d.p.R. 30 maggio 2002, n. 115 (cd. "TUSG"). Per il medesimo periodo si applica la sospensione del termine previsto dall'art. 248 del TUSG in materia di invito al pagamento del contributo unificato.

Inoltre, la disposizione sostituisce il comma 4 dell'art. 16 del d.L. n. 119/2019, relativo alle procedure da seguire per lo svolgimento dell'"udienza a distanza" sia pubblica sia in camera di consiglio nel rito tributario, prevedendo tra l'altro (i) l'utilizzo del collegamento da remoto non solo per le parti processuali ma anche per i giudici e il personale amministrativo, nonché (ii) le modalità ed i tempi previsti per richiedere l'"udienza a distanza".

Le regole tecniche e l'individuazione delle Commissioni tributarie presso le quali sarà possibile attivare l'udienza a distanza sono demandate all'adozione di provvedimenti del Dipartimento delle

finanze, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e dell'AGID.

Art. 136 – Incentivi per gli investimenti nell'economia reale

Allo scopo di incentivare strutturalmente gli investimenti nelle società di minori dimensioni, non quotate, è concessa la possibilità, agli investitori, di costituire un secondo piano di risparmio a lungo termine (Pir - articolo 1, commi 100-114, legge 232/2016), composto da strumenti finanziari, anche non negoziati in mercati regolamentati, emessi o stipulati con imprese radicate in Italia, nonché prestiti erogati alle predette imprese o in crediti delle stesse. Il vincolo di concentrazione degli investimenti è elevato al 20%, mentre i limiti quantitativi sono fissati in 150mila euro all'anno e in 1,5 milioni complessivamente. Sono esclusi gli investimenti in società i cui titoli azionari formano i panieri degli indici Ftse Min e Fise Mid Cap della Borsa italiana.

Art. 137 – Proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

Riproposta ancora una volta la norma (articoli 5 e 7, legge 448/2001) che consente di rivalutare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, sia agricoli sia edificabili, pagando un'imposta sostitutiva dell'11% sul maggiore valore attribuito a seguito di apposita perizia giurata. L'opportunità, questa volta, riguarda i beni posseduti al 1° luglio 2020. L'imposta deve essere pagata entro il 30 settembre 2020, con possibilità di ripartirla in tre rate annuali di pari importo (con le rate successive alla prima sono dovuti, contestualmente, gli interessi del 3% annuo). Redazione e giuramento della perizia vanno effettuati entro lo stesso 30 settembre.

Art. 143 – Rinvio della procedura automatizzata di liquidazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Slitta di un anno l'applicazione della norma (articolo 12-*novies*, Dl 34/2019) che introduce una procedura di integrazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di interscambio senza l'annotazione di assolvimento dell'imposta e la disciplina sanzionatoria in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento del tributo dovuto. L'avvio è ora fissato per le fatture inviate a partire dal 1° gennaio 2021.

Art. 144 – Rimessione in termini e sospensione del versamento degli importi richiesti a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni

La misura in commento rimette in termini i contribuenti per effettuare i pagamenti in scadenza tra l'8 marzo ed il 18 maggio 2020, anche per le rateazioni in corso, e relativi agli esiti dei controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.p.R. n. 600/1973 e 54-bis d.p.R. n. 633/1972, nonché agli esiti delle liquidazioni dei redditi soggetti a tassazione separata.

Al comma 2, la norma prevede altresì la sospensione dei medesimi pagamenti in scadenza nel periodo compreso tra l'entrata in vigore del decreto e il 31 maggio 2020.

In particolare, tutti i versamenti sospesi potranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (senza applicazione di sanzioni e interessi) ovvero in 4 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di settembre 2020, con scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

Art. 145 – Sospensione della compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo ex art. 28-ter d.p.R. n. 602/1973 e art 153 - sospensione delle verifiche ex art. 48 bis d.p.R. n. 602/1973

L’art. 145 del Decreto Rilancio prevede che all’erogazione dei rimborsi fiscali, nel corso dell’anno 2020, non si applicherà la compensazione di cui all’art. 28-ter d.p.R. n. 602/1973, tra crediti d’imposta e i debiti iscritti a ruolo.

In stretta connessione con tale previsione, l’art. 153 del decreto in esame prevede che nel periodo di sospensione tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2020 (come prorogato dall’art. 165 del medesimo Decreto Rilancio) non si applicano le verifiche di cui all’art. 48-bis d.p.R. n. 602/1973, affinché il contribuente possa ricevere il pagamento delle somme di cui è creditore nei confronti delle PA anche nel caso in cui sia inadempiente, per importi pari o superiori ad euro 5.000, all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di uno o più cartelle di pagamento.

La finalità della disposizione è chiaramente quella di immettere liquidità nel sistema economico in favore delle famiglie, in considerazione del periodo emergenziale in atto.

Art. 147 – Incremento del limite annuo dei crediti compensabili tramite modello F24

Con l’articolo in esame, con decorrenza 2020, il limite dei crediti d’imposta e dei contributi compensabili, ai sensi dell’art. 17 d.Lgs. n. 241/1997, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è elevato da euro 700.000 ad euro 1.000.000.

La disposizione intende incrementare la liquidità delle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti tributari e contributivi attraverso l’istituto della compensazione di cui al predetto art. 17 (modello F24).

Art. 148 – Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

Mediante la norma in commento, sono state introdotte misure volte ad adeguare la normativa in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all’art. 9-bis d.L. n. 50/2017 agli effetti di natura straordinaria collegati all’emergenza sanitaria da COVID-19.

In particolare, a tal fine, la disposizione prevede che per i periodi d’imposta 2020 e 2021:

a) la SOSE (ossia la società pubblica che provvede all’elaborazione degli ISA) definisca specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando direttamente le banche dati già disponibili per l’Amministrazione finanziaria, l’INPS, l’Ispettorato nazionale del lavoro e l’Istituto nazionale di statistica, nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell’analisi economica;

b) in deroga all’art. 9-bis, comma 4, secondo periodo, del d.L. n. 50/2017 (secondo cui con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31 gennaio dell’anno per il quale si applicano gli indici, sono individuati i dati di cui al periodo precedente) potranno essere individuati ulteriori dati e informazioni per una migliore valutazione dello stato di crisi individuale, valutate le proposte delle organizzazioni di categoria e degli ordini professionali presenti nella Commissione di esperti di cui all’art. 9-bis, comma 8, d.L. n. 50/2017;

c) i termini per l’approvazione degli indici e per la loro eventuale integrazione (ordinariamente fissati per l’approvazione al 31 dicembre del periodo d’imposta per il quale sono applicati e per l’integrazione al mese di febbraio del periodo d’imposta successivo a quello per il quale sono applicati) sono spostati, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione.

Inoltre, la disposizione prevede che nella definizione delle strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, di cui al comma 14 dell'articolo 9-bis citato, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza tengano conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall'applicazione degli indici per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Analogamente, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall'applicazione degli indici per i periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019.

Art. 149 – Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta

Mediante la norma in esame sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento, in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020, delle somme dovute a seguito dei seguenti atti:

- a) atti di accertamento con adesione, ai sensi dell'art. 7 d.Lgs. n. 218/1997;
- b) accordo conciliativo, ai sensi degli artt. 48 e 48-bis d.Lgs. n. 546/1992;
- c) accordo di mediazione, ai sensi dell'art. 17-bis d.Lgs. n. 546/1992;
- d) atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita, ai sensi dell'art. 12 d.L. n. 70/1988 e art. 52 d.p.R. n. 131/1986, n. 131, e dell'art. 34, commi 6 e 6-bis d.Lgs. n. 346/1990;
- e) atti di liquidazione per omessa registrazione di contratti di locazione e di contratti diversi, ai sensi degli artt. 10, 15 e 54 d.p.R. n. 131/1986;
- f) atti di recupero, ai sensi dell'art. 1, comma 421, L. n. 311/2004;
- g) avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell'imposta di registro, dei tributi di cui all'art. 33, comma 1-bis, del TUS (Testo unico dell'imposta sulle successioni e donazioni), dell'imposta sulle donazioni, dell'imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al d.p.R. n. 601/1973, dell'imposta sulle assicurazioni di cui alla L. n. 1216/1961.

È inoltre prorogato al 16 settembre 2020 il termine per la notifica del ricorso di primo grado avverso (i) i predetti atti e (ii) gli atti definibili, ai sensi dell'art. 15 d.Lgs. n. 218/1997, i cui termini di versamento scadono nel periodo tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020; si osserva che la proroga dei termini d'impugnazione dovrebbe essere intesa come riferita agli atti di cui alle precedenti lettere d) - g), attesa la generale non impugnabilità degli atti di cui alle lettere a) - c).

Inoltre, la norma specifica che le predette proroghe si applicano anche alle somme rateali dovute, in scadenza nel predetto periodo, relative agli atti rateizzabili in base alle disposizioni vigenti (all'acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione) o relative agli istituti definitori previsti dagli artt. 1 (Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione), 2 (Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento), 6 (Definizione agevolata delle controversie tributarie) e 7 (Regolarizzazione con versamento volontario di periodi d'imposta precedenti) del d.L. n. 119/2018.

I versamenti prorogati sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal medesimo mese di settembre 2020, con scadenza il 16 di ciascun mese.

Art. 150 – Modalità di ripetizione dell'indebito su prestazioni previdenziali e retribuzioni assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di acconto

Stabilito il principio in base al quale la restituzione al datore di lavoro di somme indebitamente erogate deve avvenire al netto della ritenuta operata al momento del pagamento. Al sostituto d'imposta, cui le somme siano state restituite al netto della ritenuta operata e versata, spetta un credito d'imposta nella

misura del 30% di quanto ricevuto, utilizzabile in compensazione; tale credito rileva ai fini della determinazione del reddito.

Art. 152 – Sospensioni dei pignoramenti dell’Agente della riscossione su stipendi e pensioni

Sospesi, tra la data di entrata in vigore del “decreto Rilancio” e fino al 31 agosto 2020, gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati dall’agente della riscossione prima dell’entrata in vigore del “decreto Rilancio”, relativi a stipendi, pensioni e trattamenti assimilati. Tali somme, in quello stesso periodo, non sono sottoposte a vincolo di indisponibilità e il terzo pignorato, anche in caso di avvenuta assegnazione da parte del giudice, deve renderle fruibili al debitore esecutato.

Art. 154 – Proroga del periodo di sospensione delle attività dell’agente della riscossione

Con l’articolo in commento viene di fatto prorogato dal 31 maggio al 31 agosto 2020 il termine finale del periodo di sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’Agente della Riscossione, già previsto dal d.L. n. 18/2020.

La disposizione stabilisce che, relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’Agente della Riscossione e gli altri effetti di tale decadenza previsti all’art. 19, comma 3, lettere a), b) e c), del d.p.R. n. 602/1973, si determinano in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, anziché cinque.

La disposizione in esame, inoltre, sostituisce il comma 3 dell’art. 68 del d.L. n. 18/2020 - che si limitava a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento delle rate della c.d. “rottamazione-ter” e del c.d. “saldo e stralcio” in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020 - prevedendo che il versamento di tutte le rate in scadenza nell’anno in corso possa essere eseguito integralmente entro il 10 dicembre 2020. A tale ultimo termine non si applica la “tolleranza” di cinque giorni di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del d.L. n. 119/2018.

Infine, è stata rimossa la preclusione, prevista dalle norme vigenti (art. 3, comma 13, lett. a), d.L. n. 119/2018), alla possibilità di chiedere nuove dilazioni del pagamento dei debiti relativi alle dichiarazioni di adesione e alle definizioni agevolate di cui di cui alla medesima norma, per i quali alla data del 31 dicembre 2019 si è determinata l’inefficacia delle definizioni poiché il richiedente non ha poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Art. 157 – Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali

La norma in commento prevede che gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra l’8 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali.

La predetta sospensione si applica anche agli invii delle seguenti comunicazioni e atti, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020 e inviati dal 1° gennaio 2021:

- a) comunicazioni di cui agli art. 36-bis e 36-ter, d.p.R. n. 600/1973;
- b) comunicazioni di cui all’art. 54-bis, d.p.R. n. 622/1972;
- c) inviti all’adempimento di cui all’art. 21-bis, d.L. n. 78/2010;

d) atti di accertamento dell'addizionale erariale della tassa automobilistica, di cui all'art. 23, comma 21, d.L. n. 98/2011;

e) atti di accertamento delle tasse automobilistiche di cui al Testo Unico n. 39/1935 e all'art. 5 del d.L. n. 953/1982, limitatamente alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sardegna;

f) atti di accertamento per omesso o tardivo versamento della tassa sulle concessioni governative per l'utilizzo di telefoni cellulari, di cui alla Tariffa, art. 21 del d.p.R. n. 641/1972.

Inoltre, sono prorogati di un anno i termini di decadenza per la notificazione delle cartelle di pagamento (ordinariamente in scadenza il 31 dicembre 2021) relativamente:

a) alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dagli artt. 36-bis d.p.R. 600/73 e 54-bis d.p.R. 633/1972 (ordinariamente in scadenza il 31 dicembre 2021);

b) alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute ai sensi degli artt. 19 e 20 del TUIR;

c) alle dichiarazioni presentate negli anni 2017 e 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36-ter d.p.R. 600/73.

Per gli atti e le comunicazioni interessati dalla proroga dei termini, notificati nel 2021, non sono dovuti interessi per il ritardato pagamento e interessi per ritardata iscrizione a ruolo, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la data di notifica dell'atto o di consegna della comunicazione.

Inoltre, sono state individuate le modalità di attestazione dell'avvenuta elaborazione o emissione degli atti e delle comunicazioni nel 2020, provate anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell'Agenzia delle Entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell'Agenzia medesima.

La norma in esame, infine, dispone che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emettere entro 60 giorni, siano individuate le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica, in modo che distribuendo le attività nel corso del 2021 possa essere reso più agevole l'adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati.

La disposizione fa salva tuttavia la notifica degli atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza; a tal proposito, la relazione illustrativa specifica che tale proroga non trova applicazione nel caso di contestazioni di frodi fiscali, atti che prevedono una comunicazione di notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p. ovvero quelli conseguenti l'applicazione dei provvedimenti cautelari previsti dall'art. 22 d.Lgs. n. 372/1997. Infine, sono fatti salvi anche i casi in cui l'emissione dell'atto è funzionale all'adempimento, come nel caso della liquidazione d'ufficio dell'imposta da versare per la registrazione degli atti giudiziari.

Art. 158 - Cumulabilità della sospensione dei termini processuali e della sospensione nell'ambito del procedimento di accertamento con adesione

Sancita, con una disposizione di natura interpretativa, la cumulabilità in ogni caso della sospensione dei termini processuali (articolo 83, comma 2, Dl 18/2020) con la sospensione del termine di impugnazione per 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, prevista dalla procedura di accertamento con adesione (articolo 6, comma 3, Dlgs 218/1997).

Art. 176 – Tax credit vacanze

Istituito, per l'anno 2020, un bonus a favore dei nuclei familiari con reddito Isee non superiore a 40mila euro, per il pagamento dei servizi offerti in Italia da imprese turistico ricettive, dagli agriturismi e dai bed & breakfast. L'incentivo è utilizzabile, dal 1° luglio al 31 dicembre, da un solo componente per nucleo familiare ed è pari a 500 euro; l'importo è ridotto a 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone, a 150 euro per quelli composti da una sola persona. Le spese devono essere sostenute in un'unica soluzione per i servizi resi da una singola struttura e documentate da fattura elettronica o documento commerciale, in cui va indicato il codice fiscale di chi intende fruire del credito; il pagamento deve avvenire senza l'intervento o l'intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator. Il beneficio è fruibile, per l'80%, sotto forma di sconto sul corrispettivo praticato dal fornitore dei servizi (che poi lo recupera come credito d'imposta utilizzabile in compensazione o cedendolo a terzi, anche istituti di credito e altri intermediari finanziari), e, per il restante 20%, sotto forma di detrazione d'imposta nella dichiarazione dei redditi. È prevista l'emanazione di un provvedimento attuativo del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Art. 177 – Esenzioni dall'imposta municipale propria - Imu per il settore turistico

Abolito il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria, in scadenza il 16 giugno 2020, dovuta per gli immobili classificati nella categoria catastale D/2 (fondamentalmente, alberghi e pensioni) e gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività che vi si svolgono. L'esenzione spetta anche per gli stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali e per gli immobili degli stabilimenti termali.

Art. 181 – Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

Niente Tosap e Cosap dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 sull'occupazione di spazi e aree pubbliche utilizzate dagli esercizi per garantire le regole del distanziamento sociale richiesto dall'emergenza epidemiologica.

Fino a quella stessa data, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse vanno presentate per via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in esenzione di bollo.

Art. 186 – Credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari

Incrementato ulteriormente il "bonus pubblicità" spettante alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche *on line* e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. Dopo gli interventi migliorativi già introdotti dal DI 18/2020 (vedi articoli "Misure fiscali del Cura Italia - 4. Pubblicità, edicole: bonus più easy" e "Tax credit pubblicità: il Cura Italia amplia la platea dei beneficiari"), la misura del credito d'imposta è ora innalzata dal 30 al 50% del valore degli investimenti effettuati.

Art. 244 – Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo nelle aree del Mezzogiorno

Maggiorata, per le imprese operanti nel Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), la misura del credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (articolo 1, comma 200, legge 160/2019), inclusi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid-19: passa, dal precedente 12%, al 25% per le grandi imprese, al 35% per le medie imprese e al 45% per le piccole imprese.

Art. 266 – Entrata in vigore

Le previsioni sopra sintetizzate sono entrate in vigore il giorno della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale (19 maggio 2020), salvo ove sia altrimenti specificato nelle norme stesse.